



## Guida Al Bonus Mobili Ed Elettrodomestici 2025

Il **Bonus Mobili** è stato prorogato anche per il 2025. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria **guida fiscale** ad uso dei contribuenti.

La Legge di Bilancio 2025 (*legge n. 207/2024, art. 1, comma 55*) ha infatti confermato la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, ma con alcune precisazioni relative alle modalità di utilizzo e ai **requisiti** richiesti.

Indice

**Detrazione 50% su mobili e arredi: chi può beneficiarne**

**Importi massimi detraibili**

**Interventi che danno diritto al bonus Mobili**

**Modalità di pagamento**

**Documenti da conservare**

**FAQ sul Bonus Mobili**

## Detrazione 50% su mobili e arredi: chi può beneficiarne

Il Bonus Mobili 2025 spetta a chi realizza interventi di recupero del patrimonio edilizio su unità immobiliari residenziali o parti comuni di edifici. Gli acquisti di mobili ed elettrodomestici devono essere destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si applica:

per mobili come letti, armadi, tavoli, sedie, poltrone, materassi e apparecchi di illuminazione;

per elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori. Sono inclusi elettrodomestici privi di etichetta, purché non obbligatoria.

**Importante:** il beneficio spetta unicamente al contribuente che usufruisce delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione.

## Importi massimi detraibili

La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo variabile a seconda dell'anno di acquisto:

10.000 euro per il 2022

8.000 euro per il 2023

5.000 euro per il 2024 e il 2025

Il tetto di spesa si applica per ogni unità immobiliare e relative pertinenze.

**Esempio:** se nel 2023 sono stati acquistati mobili per 3.000 euro con richiesta di detrazione, nel 2024 il limite per ulteriori acquisti sarà di 2.000 euro.

## Interventi che danno diritto al bonus Mobili

Tra gli interventi ammissibili al **Bonus Ristrutturazioni** (indispensabile per richiedere poi anche il Bonus Mobili) figurano:

manutenzione straordinaria (es. sostituzione infissi con modifica di materiali, installazione di ascensori, rifacimento di scale).

ristrutturazione edilizia (es. realizzazione di mansarde, apertura di nuove porte e finestre).

restauro e risanamento conservativo (es. ripristino di elementi storico-architettonici).

Interventi su parti comuni di condomini (es. tinteggiatura pareti, rifacimento intonaci, sostituzione pavimenti).

Non sono invece ammessi gli interventi per la realizzazione di box auto e le misure finalizzate al risparmio energetico (es. Ecobonus).

## Modalità di pagamento

Per beneficiare della detrazione, è obbligatorio effettuare i pagamenti con:

Bonifico ordinario o parlante.

Carta di credito o di debito.

## Documenti da conservare

Ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione per i pagamenti con carta.

Documentazione di addebito sul conto corrente.

Fatture o scontrini che riportino natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

## FAQ sul Bonus Mobili

**Posso richiedere la detrazione per mobili ed elettrodomestici se ho effettuato interventi di riqualificazione energetica?**

No, la detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici non si applica agli interventi per cui è prevista la detrazione del 65%, come l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o altri lavori finalizzati al risparmio energetico.

**È possibile usufruire del bonus mobili per acquisti effettuati all'estero?**

Sì, a condizione che la spesa sia documentata con fattura e il pagamento avvenga tramite carta di credito o debito, rispettando gli

stessi adempimenti richiesti per gli acquisti in Italia.

**La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del bonus mobili?**

Sì, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, a patto che comporti un miglioramento energetico rispetto alla situazione preesistente.

**Gli eredi possono usufruire delle quote residue di detrazione per mobili ed elettrodomestici?**

No, la detrazione non è trasferibile agli eredi e non può essere utilizzata per le quote non fruite dal contribuente deceduto.

**Il bonifico per l'acquisto dei beni è soggetto a ritenuta?**

No, se si utilizza un bonifico diverso da quello specifico per le spese di ristrutturazione edilizia, non si applica alcuna ritenuta. Questo vale anche per i pagamenti con carta di credito o debito.

**Il bonus mobili si applica ai box pertinenziali?**

No, la realizzazione di box o posti auto pertinenziali non rientra tra gli interventi che consentono di accedere al bonus mobili.

**È necessario uno scontrino con codice fiscale per ottenere la detrazione?**

No, ma lo scontrino deve riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati. Se privo di codice fiscale, la detrazione è ammessa solo se i dati del pagamento possono ricondurre l'acquisto al contribuente.

**Entro quanto tempo dopo i lavori devono essere acquistati i beni agevolabili?**

I beni possono essere acquistati fino al 31 dicembre 2025, senza un vincolo temporale rispetto alla conclusione dei lavori. Tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio dell'anno precedente all'acquisto.

**Se suddivido un immobile in più unità, posso richiedere più bonus mobili?**

No, il limite di spesa si calcola sulla base delle unità immobiliari censite al momento dell'avvio dei lavori, non di quelle risultanti dopo la suddivisione.

**È possibile richiedere il bonus mobili pagando solo gli oneri di**

**urbanizzazione?**

Sì, il bonus spetta anche se sono stati pagati solo gli oneri di urbanizzazione o una parte delle spese dei lavori.

**Quali elettrodomestici rientrano tra quelli agevolabili?**

Rientrano frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, forni, piani cottura elettrici, stufe elettriche, ventilatori e apparecchi di condizionamento. Per il dettaglio completo si fa riferimento all'Allegato II del Dlgs n. 49/2014.